

**Statuto**  
**della**  
**"Fondazione Opera della Speranza"**

**Art. 1 - Costituzione**

È costituita, ai sensi del presente statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione denominata: "Fondazione Opera della Speranza".

Previa iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sopra indicata si aggiungerà l'acronimo "ETS" così che l'Ente acquisirà la seguente denominazione: "Fondazione Opera della Speranza ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dalle disposizioni normative citate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente Statuto.

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Art. 2 -Sede, delegazioni ed uffici**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Alano di Piave, all'indirizzo che risulterà dal Registro in cui sarà iscritta.

Con delibera dell'Assemblea dei Fondatori la Fondazione potrà modificare la sede. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere anche altrove, in Italia, uffici amministrativi, delegazioni e rappresentanze, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 3 - Ispirazione cristiana, valori, scopi e attività**

La Fondazione si ispira ai principi e ai valori cristiani della centralità della persona, della giustizia e della carità, espressi nella Dottrina sociale della Chiesa, sul solco dell'esperienza delle realtà ecclesiali costituite dalla Parrocchia S. Antonio Abate di Alano di Piave, dalla Parrocchia Nativita' della Beata Vergine Maria di Fonzaso e dalla Parrocchia della Annunciazione Beata Vergine Maria di Quero Vas quale naturale consolidamento della loro storia di assistenza e cura alle persone.

Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse generale, civiche, di solidarietà, di utilità sociale e di promozione umana, offrendo servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nei confronti di persone anziane e/o adulte, minori, disabili, fragili, non autosufficienti parzialmente o totalmente, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni fisiche o psichiche.

La Fondazione persegue le predette finalità, secondo i propri mezzi, mediante le seguenti attività:

- gestione di case di accoglienza, centri diurni e residenze socio-assistenziali, anche in convenzione con gli Enti Pubblici preposti;
- attivazione e gestione di servizi socio-sanitari e sanitari;
- attivazione e gestione di servizi di qualsiasi genere a favore delle persone che consentano il miglioramento delle loro qualità di vita;
- educative e di istruzione;
- promozione della cultura del volontariato.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività ed assumere ogni altra iniziativa che sia necessaria al raggiungimento dei predetti fini.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si potrà avvalere di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

#### **Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, o di ogni altro diritto reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) promuovere e gestire la formazione del personale impiegato all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la formazione comunque connessa all'attività istituzionale in quanto accessoria per natura ed integrativa di quest'ultima;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia in linea con gli scopi statutari;

- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, anche consortili, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché la partecipazione non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata e nel rispetto del limite territoriale della Regione Veneto; partecipare agli enti predetti per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) promuovere la raccolta fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare al perseguimento degli scopi della Fondazione, anche concorrendo a progetti di Istituzioni pubbliche e private.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione in materia.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti Fondatori e/o dai Sostenitori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai residui di gestione non utilizzati o non trasferiti ai successivi esercizi, che, con delibera del consiglio di Amministrazione e approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, possono essere destinati ad incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

L'ammontare del Fondo di Dotazione è stabilito in Euro 210.000,00, di cui Euro 105.000,00 destinati a Fondo Patrimoniale di Garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo, previsto dalla Legge, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o l'estinzione dell'ente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si richiama quanto previsto dall'art. 8 del d. lgs. 117/2017.

#### **Art. 7- Mezzi finanziari**

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali contributi, donazioni (provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private) lasciati o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non espressamente finalizzati all'incremento del Patrimonio;
- dai contributi dei Fondatori, dei Partecipanti Fondatori, e dei Sostenitori, in qualsiasi forma concessi, non espressamente finalizzati ad incrementare il Patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura che non sia espressamente destinata ad incremento del Patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dagli articoli 7 e 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo accompagnato da una relazione sull'attività da svolgere, ed entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, completo dei documenti obbligatori e della relazione del Revisore. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo d'esercizio dovranno essere trasmessi ai Fondatori e Partecipanti Fondatori 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione. L'Assemblea si pronuncerà sul bilancio economico di previsione entro il 15 dicembre e su quello consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Si richiama quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalla legislazione in materia.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

#### **Art. 9 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Fondatori;
- Sostenitori.

#### **Art. 10 - Fondatori**

Sono Fondatori la Diocesi di Padova e le Parrocchie facenti parte della predetta Diocesi, Parrocchia S. Antonio Abate, Parrocchia Nativita' della Beata Vergine Maria di Fonzaso e dalla Parrocchia della Annunciazione Beata Vergine Maria di Quero Vas.

#### **Art. 11 - Partecipanti Fondatori**

Possono divenire "Partecipanti Fondatori", nominati tali con delibera inappellabile adottata dall'Assemblea dei Fondatori, come previsto dall'art. 15, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, tutte le persone, fisiche e/o giuridiche e gli Enti che ne facciano richiesta, dichiarino di condividere le finalità della Fondazione, si impegnino espressamente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui *infra* e contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi in modo analogo a quello dei fondatori, mediante apporti di beni e/o di denaro .

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deve approvare il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore.

#### **Art. 12 - Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- versamento *una tantum* di contributi in denaro, annuali o pluriennali;
- prestazione di lavoro volontario;
- donazione di beni materiali od immateriali.

Il tutto nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori devono impegnarsi espressamente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento

#### **Art. 13 - Esclusione e recesso**

La qualifica di Partecipante Fondatore (di seguito anche Partecipante) e di Sostenitore dura per tutto il periodo in cui il Partecipante ed il Sostenitore agisce in coerenza con il presente Statuto e risulta adempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento e/o prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori decide l'esclusione di Partecipanti Fondatori con delibera adottata con le maggioranze di cui all'art. 15, con l'esclusione dal voto dell'eventuale partecipante interessato. In ogni caso è necessaria, l'approvazione di tutti i Fondatori.

L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con i principi contenuti nell'art. 3 del presente Statuto;
- inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni e/o le prestazioni previste nel presente Statuto o nel Regolamento o prescritte dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- decesso o estinzione del soggetto/ente giuridico;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, dandone preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione 30 giorni prima, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte e gli impegni di contribuzione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

In nessun caso il soggetto escluso o receduto può ripetere le somme apportate alla Fondazione, a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

La perdita della qualifica di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente il venir meno delle eventuali deleghe conferite al Partecipante o Sostenitore.

I Fondatori non possono essere in nessun caso esclusi dalla Fondazione.

#### **Art. 14 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Presidente onorario.

#### **Art. 15 - Assemblea dei Fondatori**

L'Assemblea dei Fondatori è da intendersi come Assemblea di cui fanno parte i Fondatori e, qualora esistenti, i Partecipanti Fondatori.

In considerazione dell'appartenenza di tutti i Fondatori alla medesima realtà ecclesiale diocesana, al Fondatore Diocesi di Padova compete il diritto di partecipare all'assemblea mediante quattro soggetti delegati, muniti di volta in volta di apposita delega conferita dall'Ordinario Diocesano, ciascuno dei quali esprime un voto.

Agli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea, è attribuito il diritto di esprimere un voto ciascuno, mediante il proprio legale rappresentante o delegato munito di apposita delega.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soggetti rappresentanti la maggioranza dei voti esprimibili e delibera a maggioranza semplice. In ogni caso è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti esprimibili per le decisioni relative alle materie infra descritte alle lettere m) ed n).

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza; fatti salvi i casi di urgenza motivata per i quali il preavviso è tre giorni.

Essa può altresì essere convocata su richiesta di un numero di membri che ne rappresenti la maggioranza.

L'assemblea è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, quando siano presenti tutti gli aventi diritto e gli stessi si dichiarino sufficientemente informati degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea:

- a) definisce gli indirizzi generali e valoriali dell'attività della Fondazione;
- b) approva il piano industriale pluriennale della Fondazione;
- c) approva entro il 15 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione nei quindici giorni precedenti;
- d) approva il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) e delibera sull'incremento del Patrimonio come da art. 6 del presente Statuto;
- e) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 16;
- f) nomina l'Organo di Controllo a sensi dell'articolo 22 del presente Statuto;
- g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento relativo ai criteri e alle modalità per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore e Sostenitore e per il rinnovo della medesima;
- h) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i nuovi Partecipanti Fondatori;
- i) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori;
- j) delibera l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e Sostenitori;
- k) nomina il Presidente Onorario;
- l) delibera l'acquisto e la cessione di attività o di rami di esse, o relativi conferimenti;

- m) approva le modifiche statutarie;
- n) delibera la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia;
- o) delibera il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere ragionevolmente contenuto in considerazione delle finalità e dello scopo non lucrativo della Fondazione e che dovrà comunque essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, lettera a) del D.lgs 117/2017 e da conteggiare, per coloro che abbiano un rapporto di collaborazione, subordinato o meno, con l'Ente, in aggiunta agli altri compensi percepiti.

L'assemblea dei Fondatori e/o i Fondatori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Qualora, ove consentito dalla legge, l'assemblea sia tenuta interamente da remoto, la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, in deroga a quanto sopra.

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri:

- tre consiglieri sono nominati dall'assemblea dei fondatori tra i nominativi ricompresi nella lista proposta dalla Diocesi di Padova;
- tre consiglieri sono nominati dall'assemblea di fondatori tra i nominativi ricompresi nella lista



proposta dagli altri Fondatori e Partecipanti Fondatori.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca prima della scadenza del mandato, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina degli stessi, e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.

A titolo esemplificativo costituiscono giusta causa di revoca la dolosa o negligente violazione da parte degli Amministratori di quanto previsto nel bilancio preventivo e la grave o ripetuta inosservanza delle norme di legge e degli indirizzi generali della Fondazione definiti dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, dovrà essere tempestivamente convocata l'assemblea, che provvederà alla sostituzione del consigliere mancante, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo amministrativo.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio decade e la cessazione è differita al momento della ricostituzione dell'organo amministrativo. In tal caso, per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori a cura dell'organo amministrativo o, in caso di inerzia di quest'ultimo, dall'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea dei Fondatori come previsto dall'art. 14 lettera o) del presente statuto.

In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

#### **Art. 17- Poteri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanza**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente, in conformità a quanto previsto all'art. 16 dello Statuto, e il Vice Presidente;

- proporre il piano industriale pluriennale nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- proporre all'Assemblea dei Fondatori le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi, predisporre il bilancio preventivo;
- predisporre, lo schema del bilancio consuntivo di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità nonché, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla normativa in materia e dal codice civile;
- predisporre il bilancio infrannuale al 30 giugno accompagnato dalla relazione semestrale sull'andamento della gestione;
- predisporre il bilancio sociale richiamando sul punto quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- nominare o revocare il Direttore, determinarne i poteri e le deleghe, stabilire il suo compenso e provvedere, all'occorrenza, all'assunzione degli altri eventuali provvedimenti che si rendessero necessari nel corso del rapporto. Il Direttore è nominato per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato dal Consiglio successivo, senza limite di mandati;
- deliberare in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, eredità e legati;
- disporre gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e il più sicuro e conveniente impiego del Patrimonio in altri valori mobiliari, sulla base di un Regolamento approvato dall'assemblea dei Fondatori;
- deliberare l'acquisto, alienazione, permuta, il compimento di atti di disposizione in genere aventi ad oggetto beni immobili o partecipazioni, nonché la stipula di contratti di leasing immobiliare;
- deliberare la concessione di avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche e qualsiasi garanzia;
- contrarre mutui e aperture di credito;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento degli uffici della Fondazione ed alla definizione dell'organico;
- predisporre i regolamenti interni finalizzati al miglior funzionamento della Fondazione, da sottoporre, se richiesto, alla approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- predisporre il Regolamento per la accettazione e nomina dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- istituire, trasferire o sopprimere, uffici amministrativi, delegazioni o rappresentanze, come da art. 2 del presente Statuto.

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri.

La rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche processuale, avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria, ordinaria e speciale (ivi compresa la facoltà di presentare querele, promuovere azioni e istanze giudiziarie, in qualsiasi sede, fase, stato e grado, in ogni giurisdizione anche sovranazionale o internazionale, ed anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti) spetta: (i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente; (iii) ai Consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

### **Art. 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un numero di membri rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, del luogo e dell'orario della seduta, e deve essere comunicata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica.

Le eventuali proposte di modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato il l'Organo di Controllo, e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni in qualità di segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali.

### **Art. 19 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione e di attuazione del programma predisposto dal Consiglio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori;
- di fronte a situazioni di fragilità economica per singoli e/o per più ospiti delle case di accoglienza e/o delle residenze socio-assistenziali gestite dalla Fondazione, può proporre al Consiglio di Amministrazione la riduzione della retta e/o l'integrazione di questa, compatibilmente alle ragioni di bilancio e/o alle risorse finanziarie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica, fermo quanto previsto all'articolo 15 riguardante le prerogative dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

#### **Art. 20 - Il Presidente Onorario**

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla Fondazione.

La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Fondatori, propone iniziative inerenti la vita della Fondazione.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 3.

#### **Art. 21 - Il Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le responsabilità e la durata dell'incarico; non è incompatibile con altre funzioni della Fondazione da lui dipendenti.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione, all'organizzazione e gestione dell'accoglienza ed assistenza degli ospiti della RSA e di tutte le attività connesse, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 22 - L'Organo di Controllo**

La Fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, a scelta dell'Assemblea dei Fondatori.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori che ne fissa anche il compenso, nel rispetto delle norme vigenti; se monocratico l'Assemblea dei Fondatori nomina anche un supplente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, predisposto se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo esamina altresì le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.

In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

L'Organo di controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul

funzionamento della Fondazione.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

### **Art. 23 - Assemblea dei Sostenitori**

L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori di cui all'art. 12 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

All'Assemblea partecipano i legali rappresentanti dei Fondatori o un loro delegato munito di apposita delega scritta.

Essa è validamente costituita in assemblea qualunque sia il numero dei partecipanti. Prima dell'inizio dei propri lavori, l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'assemblea stessa.

L'Assemblea dei Sostenitori è organo consultivo che formula pareri e proposte su attività, progetti ed obiettivi della Fondazione, già previsti o da stabilire.

### **Art. 24 - Estinzione**

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. n), l'Assemblea dei Fondatori delibera la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente, la nomina di uno o più liquidatori, come ammesso dall'art. 11 delle Disp. Att. del C.C., verrà effettuata dal Vescovo della Diocesi di Padova, che provvederà alle necessarie comunicazioni alle autorità.

Il patrimonio residuo della Fondazione, potrà essere devoluto ad altri Enti, preferibilmente enti ecclesiastici o comunque di ispirazione cattolica, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dei pareri obbligatori previsti per legge, sono nulli.

### **Art. 25 - Modifiche e clausola di rinvio**

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nell'apposito Registro.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, alle relative norme attuative e regolamentari, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti o emanande in materia di Enti del Terzo Settore.

### **Art. 26 - Controversie**

Tutte le controversie relative al presente statuto, che non possano essere risolte amichevolmente, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, verranno sottoposte a preventivo tentativo di conciliazione ed in caso di esito negativo della conciliazione verranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, indicandosi a tal fine come competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Padova.